

Dipartimento di Scienze Politiche
Corso di Tutela internazionale dei diritti umani
(RISE/ISPI)

a.a. 2023/2024

Prof.ssa Egeria Nalin

Schema riassuntivo sulla CEDU

Il sistema di garanzia della CEDU

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, rappresenta uno degli strumenti normativi più avanzati per la tutela dei diritti umani a livello internazionale.

- Il successo di questo Trattato deriva dall'aver previsto un sistema di garanzia dei diritti da esso contemplati che consente all'individuo di ricorrere ad un organo giudiziario *ad hoc*, la Corte europea dei diritti dell'uomo, ove assuma di essere vittima della violazione dei diritti convenzionalmente tutelati (art. 34 CEDU).
- La Corte, accertata la fondatezza della pretesa, pronuncia sentenze vincolanti nei confronti dello Stato responsabile della violazione (art. 46, par. 1, CEDU).

- Le pronunce della Corte europea non hanno valore *erga omnes* bensì un'efficacia giuridico-formale limitata al singolo caso (art. 46, par. 1, CEDU).
- Esse, dunque, determinano effetti giuridici esclusivamente *inter partes* (cioè sono obbligatorie solo per gli Stati e gli individui coinvolti nel processo).

- Le sentenze della Corte europea producono il cosiddetto effetto della *res interpretata*, in quanto contribuiscono a chiarire la portata delle norme convenzionali e a consentire l'applicazione della CEDU quale diritto vivente.
- La Corte europea, per ragioni di certezza del diritto si discosta dai propri precedenti solo per ragioni cogenti.

- Il sistema ha dato così buona prova di sé, che la Corte europea si è ritrovata ad essere <<vittima del suo successo>>: negli ultimi anni, essa è stata destinataria di un numero di ricorsi talmente elevato da comportare inevitabili ritardi nella trattazione delle cause, col rischio di realizzare essa stessa una violazione del diritto alla durata ragionevole del processo (art. 6, par. 1, CEDU) che dovrebbe tutelare.

- Per salvaguardare l'efficacia del sistema di garanzia convenzionale dei diritti umani e, *in primis*, per garantire in modo effettivo il diritto al ricorso individuale, si è, pertanto, intrapreso un percorso di riforma della Convenzione e della Corte, inaugurato dal Protocollo n. 14 alla CEDU e proseguito con i Protocolli n. 15 e 16. Il Protocollo n. 15 è recentemente entrato in vigore; tra gli Stati attualmente parti del Protocollo n. 16 non figura l'Italia.

- Il sistema si impernia sul principio di sussidiarietà: ai sensi degli artt. 1, 13 e 35, par. 1, CEDU, è anzitutto un dovere degli Stati assicurare il rispetto dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e garantire all'individuo il diritto a un ricorso effettivo in caso di loro violazione; la funzione della Corte europea consiste nel controllare che gli Stati parte rispettino gli obblighi assunti convenzionalmente (artt. 19 e 32 CEDU) ed il ricorso alla Corte è ammissibile, ai sensi dell'art. 35, par. 1, CEDU, solo previo esaurimento dei ricorsi interni.

- La corretta attuazione del principio di sussidiarietà comporta:
- 1) congruo impegno degli Stati nel dare compiuta attuazione alle norme convenzionali, così da prevenire le violazioni delle medesime e i successivi ricorsi alla Corte europea;
- 2) predisposizione di adeguati rimedi interni contro le violazioni dei diritti realizzate, sicché il ricorso alla Corte europea diverrebbe irricevibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni o perché manifestamente infondato, in quanto già adeguatamente trattato a livello nazionale;
- 3) la corretta e pronta esecuzione delle sentenze della Corte, specie qualora esse accertino l'esistenza di problemi strutturali, anche al fine di evitare i ricorsi ripetitivi;
- 4) formazione e informazione dei funzionari e giudici destinati ad applicare la CEDU a livello interno, la quale, a sua volta, non può prescindere dalla diffusione delle sentenze della Corte relative allo Stato, o che concernano questioni di interesse per quello Stato, ovvero siano di carattere generale.

- Competenza *ratione personae, materiae e loci*: la Corte europea giudica sulle violazioni dei diritti convenzionali commesse da Stati membri nei confronti di qualsiasi individuo sottoposto alla giurisdizione di tale Stato.
- Per giurisdizione si intende l'esercizio della sovranità, anche di fatto, su luoghi o individui.

- Competenza *ratione temporis*: la giurisdizione della Corte europea sussiste solo per violazioni compiute successivamente ad entrata in vigore CEDU per Stato o in caso di violazione continue, per la parte di violazione compiuta dopo tale entrata in vigore.

- Possono adire la Corte tutti gli individui che assumano di essere vittima di una violazione della CEDU da parte di uno Stato membro;
- deve trattarsi di violazione già compiuta o verosimilmente certa (come in caso di rischio di morte o tortura a seguito di estradizione);
- in caso di impossibilità temporanea o assoluta della vittima possono proporre ricorso i parenti.

- Gli Stati possono adire la Corte per contestare qualsiasi violazione compiuta da altro Stato parte perché agiscono nell'interesse del ripristino della legalità.

- La Corte giudica nelle seguenti composizioni:
- Giudice unico;
- Comitato (3 giudici);
- Camera (7 giudici);
- Grande Camera (17 giudici).

- Il giudice unico decide in caso di manifesta irricevibilità della causa.

- Il Comitato decide sulla ricevibilità negli altri casi;
- eccezionalmente decide anche il merito della controversia ove esista giurisprudenza consolidata sulla questione (ricorsi ripetitivi).

- La Camera giudica, di norma, sul merito della controversia;
- giudica sul merito e sulla ricevibilità ove il Comitato non abbia raggiunto una decisione unanime sull'ammissibilità del ricorso.

- La Grande Camera giudica nel merito solo se la causa le è rimessa dalla Camera (in qualsiasi fase e grado del giudizio e salva l'opposizione dello Stato convenuto) perché si tratta di questione che solleva:
 - a) gravi problemi interpretativi o applicativi della CEDU;
 - b) che potrebbe condurre a un mutamento di giurisprudenza.

- Normalmente, la Grande Camera ha funzione di giudice di 2° grado (solo di legittimità) per le sentenze emesse dalla Camera;
- il ricorso va proposto entro 3 mesi dall'emanazione della sentenza;
- un collegio di 5 giudice della Grande Camera ammette il ricorso se ritiene che la sentenza della Camera sollevi gravi problemi interpretativi o applicativi della CEDU, o una importante questione di interesse generale.

- Prima di decidere il merito di una controversia, va accertata la ricevibilità della medesima;
- i requisiti di ricevibilità servono a rendere il ruolo della Corte sussidiario rispetto a quello dei giudici nazionali, creando un filtro alle ipotesi di decisione della controversia da parte della Corte.

- Sono requisiti di ricevibilità dei ricorsi comuni ai ricorsi individuali e statali:
- a) il previo esaurimento ricorsi interni (che viene meno solo se i ricorsi interni non sono efficaci o danno un esito scontato a danno del ricorrente);
- b) il termine di 4 mesi dal termine dei ricorsi interni per proporre l'azione dinanzi alla Corte europea.

- Sono requisiti ricevibilità che valgono solo per i ricorsi individuali:
- a) che il ricorso non sia anonimo;
- b) che non sia identico ad altro già proposto dinanzi alla Corte europea o ad un'altra istanza internazionale;
- c) che non sia abusivo (proposto con termini ingiuriosi; totalmente infondato ecc.)
- d) che riguardi diritti contemplati dalla CEDU;
- e) che non sussista un pregiudizio minimo.

- Tale ultimo requisito, in applicazione del principio *de minimis non curat praetor*, rende inammissibile il ricorso se il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga un esame del ricorso nel merito.

- Il processo si chiude con sentenza dichiarativa (= che accerta la violazione);
- tale sentenza diviene obbligatoria quando passa in giudicato;
- lo Stato deve eseguirla in tempi brevi.

- Le modalità di esecuzione sono di norma a discrezione dello Stato ma devono mirare, ove possibile, alla *restitutio in integrum*;
- se tale *restitutio* è impossibile (in tutto o in parte), la Corte può disporre una riparazione per equivalente (risarcimento danno);
- per questa parte la sentenza è di condanna.

- In casi eccezionali la Corte può indicare allo Stato le misure da assumere per dare esecuzione corretta al giudicato.
- Ciò avviene soprattutto in caso di violazioni strutturali, spesso oggetto di ricorsi ripetitivi;
- in questi casi le violazioni sono causate da normative (ovvero prassi giudiziarie o amministrative) in contrasto con la stessa Convenzione e si ripetono ogniqualvolta la normativa o la prassi trova applicazione.

- Per far fronte ai ricorsi ripetitivi, la Corte, a partire dalla nota sentenza *Broniowski*, ha ideato la procedura della “sentenza pilota”, (disciplinata dal 2011 nell’art. 61 del regolamento della Corte).

- Con la sentenza pilota, la Corte rileva l'esistenza di una violazione sistemica o strutturale e stabilisce le misure per rimuoverne la causa, fissando allo Stato un termine entro il quale provvedere e sospendendo, al contempo, tutti i ricorsi analoghi.

- Ove lo Stato non adotti le misure indicate dalla Corte nel termine fissato nella sentenza, le cause sospese vengono riassunte.

- In quest'ultima ipotesi, con il Protocollo n. 14, la procedura viene semplificata in quanto si prevede che, in presenza di giurisprudenza consolidata, i ricorsi possono essere dichiarati ricevibili e decisi, all'unanimità, dal Comitato di tre giudici.

- Sulla esecuzione della sentenza vigila il Comitato dei Ministri.
- Esso può adire la Corte per chiedere di interpretare la sentenza, se ritiene che il modo poco chiaro in cui è formulata ostacoli o ritardi la corretta esecuzione della medesima da parte dello Stato.
- Esso può adire la Corte per chiedere l'accertamento della violazione dell'obbligo di eseguire la sentenza da parte dello Stato.

- Se la Corte accerta la violazione dell'obbligo di dare esecuzione a una propria sentenza, il Comitato dei ministri può assumere misure sanzionatorie contro lo Stato (ad. es. sospensione o, nei casi di violazioni gravi di n fondamentali, espulsione dal Consiglio d'Europa).

- L'obbligo degli Stati di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea può persino rimettere in discussione una sentenza passata in giudicato, se ritenuta in contrasto con il diritto all'equo processo.